

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2004

recante modifica della decisione 2004/130/CE che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie *Vicia faba* L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 492]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/164/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione 2004/130/CE della Commissione ⁽³⁾, la commercializzazione nella Comunità di sementi delle varietà primaverili di favetta che non soddisfano i requisiti minimi in materia di facoltà germinativa stabiliti nella direttiva 66/401/CEE è stata autorizzata fino al 15 febbraio 2004 con determinate modalità e subordinatamente a talune condizioni.
- (2) Il periodo rimasto fino al 15 febbraio 2004 per commercializzare le sementi soggette a requisiti meno rigorosi in materia di facoltà germinativa sarà insufficiente.
- (3) Occorre pertanto prorogare l'autorizzazione e modificare la decisione 2004/130/CE.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di propagazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 2004/130/CE la data del 15 febbraio 2004 è sostituita dalla data del 31 marzo 2004.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.⁽²⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.⁽³⁾ GU L 37 del 10.2.2004, pag. 32.